

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **SAMMARTINO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GIUGNO 1972

Modifica e proroga delle disposizioni della legge 8 marzo 1968, n. 178, concernente l'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di comune e nei nuclei abitati

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge 8 marzo 1968, n. 178, il Parlamento aveva prorogato a tutto il 1970 le norme concernenti la installazione del telefono pubblico nelle frazioni di comune e nelle località abitate, aventi diritto a così importante servizio. In effetti, quella legge, con qualche modifica di modesta portata, non faceva che ripetere le disposizioni di cui alle leggi seguenti: legge 11 dicembre 1952, n. 2529; legge 22 novembre 1954, n. 1123; legge 28 giugno 1956, numero 716; legge 30 novembre 1959, n. 1215 e legge 20 maggio 1966, n. 368.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, pur con la migliore volontà, non ha potuto attuare tutto il programma che s'era prefisso: quello, cioè, di dotare di telefono pubblico tutte le località che, presentando i requisiti di cui alle citate leggi, ne hanno titolo e diritto.

Sta di fatto che, dal 1952 — epoca della prima disposizione legislativa in materia — al dicembre 1970 — termine ultimo sancito dalla legge n. 178 del 1968 — l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ha provveduto a dotare di telefono pubbli-

co, con spesa a totale carico dello Stato, circa 14.000 località. Restano tuttora prive di collegamento telefonico 2.000 località, le quali, pur ammesse ai benefici previsti dalle citate leggi, non hanno potuto essere incluse nei lotti esecutivi a causa del totale esaurimento delle disposizioni legislative e dei relativi fondi di bilancio.

Questa legge ha, prima di tutto, lo scopo di sanare questa carenza: dare il telefono alle località già ammesse, in via soltanto di diritto, a tale beneficio.

Ma il presente disegno di legge vuole perseguire un altro fine: quello di dotare di così indispensabile servizio ben altre località del nostro paese, le quali, se noi lasciassimo in vigore le norme pure e semplici del 1952, non avrebbero più alcuna speranza di vedersi dotate di collegamento telefonico.

Tutto ciò premesso, questo disegno di legge si prefigge, in primo luogo, il fine di prorogare al 31 dicembre 1975 le disposizioni della legge 8 marzo 1968, n. 178.

Ma, arrivati al 1972, mentre è motivo di profonda soddisfazione la conquista della teleselezione in tutto il territorio nazionale

e dall'Italia con vari Paesi del mondo, mentre ci trovano entusiasti i programmi di sviluppo delle telecomunicazioni, che si annunziano lusinghieri, a vanto della nostra Amministrazione delle telecomunicazioni, la mancanza di telefono in località, ancora numerose, che tale beneficio non hanno e lo sollecitano, sembra piuttosto aggravare la distanza tra un'Italia così modernamente fornita di una rete teleselettiva fra le più intense del mondo e un'Italia tuttora priva di un qualsiasi collegamento con il resto del mondo.

Perciò, ferme restando le disposizioni di cui alle precedenti leggi in materia, ho ritenuto doveroso sollecitare dalla sensibilità del Senato una meditata attenzione verso più larghi e più desolati strati civili del nostro Paese, ai quali, però, lo Stato non concede il filo telefonico, perchè, con le disposizioni in vigore, non lo può dare.

È nata da questa considerazione la norma contemplata all'articolo 2 dal presente disegno di legge. In virtù di essa, innovando sulle disposizioni che vanno dal 1952 ad oggi, si dispone che il telefono venga concesso anche a località con almeno 50 abitanti. Sembra infatti ben strano che un nucleo di 50 abitanti, lontani dal mondo, non debba godere del beneficio del telefono pubblico in situazioni talvolta critiche e delicatissime, di cui è ricca, purtroppo, la quotidiana vicenda. Ma lo Stato non potrà accollarsi tut-

to l'onere, derivante da questa nuova configurazione del titolo al telefono pubblico? È per questa ragione che l'articolo 2 prevede il concorso dello Stato e della Regione nella spesa dell'impianto.

Lo stesso articolo 2 poi contempla, quanto all'elemento-distanza dal più vicino posto telefonico pubblico, una distinzione, che ritengo di notevole importanza: la distanza di km. 2, se raggiungibile per strada rotabile, la distanza di un km. se la distanza stessa sia coperta da strada mulattiera. È infatti ben diverso l'aspetto, per esempio, di un soccorso da portarsi con un mezzo veloce, oppure con percorso a piedi, spesso in alta montagna!

Ritengo infine opportuno mettere in rilievo la ragione che ci spinge a fissare, come termine ultimo per la presentazione delle domande da parte dei Comuni, il 31 gennaio 1975. Poichè infatti i benefici della legge scadono alla fine di quell'anno, è necessario che gli Uffici tecnici del Ministero, competenti ad istruire le pratiche, abbiano alcuni mesi di disponibilità per redigere il programma residuo e metterlo in esecuzione.

Gli articoli 5 e 6 del disegno di legge riguardano la copertura finanziaria, di lire 4.800 milioni, ripartita in quattro esercizi.

Nella speranza di avere chiarito adeguatamente la portata sociale del disegno di legge, mi onoro chiedere la sua approvazione.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Le disposizioni della legge 8 marzo 1968, n. 178, concernenti i collegamenti telefonici nelle frazioni di comune, nei nuclei abitati e nei capoluoghi di comune di nuova istituzione, sono prorogate al 31 dicembre 1975.

**Art. 2.**

Per l'impianto di collegamenti telefonici nelle località con almeno 50 abitanti, distribuiti in abitazioni che distano oltre 2 km., su strada rotabile ed oltre 1 km. su strada mulattiera dal posto telefonico pubblico più vicino, l'Azienda di Stato per i servizi telefonici potrà concedere ai Comuni, che ne facciano domanda entro i termini previsti dall'articolo 3 della presente legge, un contributo pari all'80 per cento della spesa.

Il restante 20 per cento della spesa sarà a carico della Regione.

**Art. 3.**

Le domande di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 178, dovranno essere presentate dai Comuni interessati entro e non oltre il 31 gennaio 1975, a mezzo di lettera raccomandata.

**Art. 4.**

Per i rifugi di montagna i Comuni interessati sono esonerati dall'obbligo previsto dall'articolo 2 della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, qualora tale obbligo venga assunto da altro ente, che il Comune designa con provvedimento consiliare.

**Art. 5.**

Per l'attuazione della presente legge la Azienda di Stato per i servizi telefonici è

autorizzata a stanziare lire 1.200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1972, 1973, 1974 e 1975.

**Art. 6.**

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte con il prelevamento, per l'anno 1972, di lire 1.200 milioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e con l'iscrizione in bilancio di lire 1.200 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1973, 1974 e 1975.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.